



Bruxelles, 12.12.2025
COM(2025) 757 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma
della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera**

1. Introduzione

La direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera¹ stabilisce norme volte ad agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria sicura e di qualità nell'Unione europea. A tal fine i pazienti ricevono il rimborso dell'assistenza sanitaria conformemente ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e codificati dalla direttiva. Nel contempo gli Stati membri restano responsabili dell'erogazione di un'assistenza sanitaria adeguata sul proprio territorio. La direttiva si applica all'assistenza sanitaria transfrontaliera, fatto salvo il quadro previsto dai regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale².

2. Base giuridica

Con la presente relazione la Commissione adempie l'obbligo di presentare una relazione di cui all'articolo 17 della direttiva 2011/24/UE. Ai sensi di tale disposizione la Commissione ha il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, al fine di:

- adottare le misure che escludono specifiche categorie di medicinali o dispositivi medici dal riconoscimento delle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, laddove ciò sia necessario per tutelare la salute pubblica;
- adottare specifici criteri e condizioni che le reti di riferimento europee devono soddisfare nonché le condizioni e i criteri di ammissione richiesti ai prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire a tali reti, tra cui criteri per la valutazione delle reti di riferimento europee e per lo scambio di informazioni, come previsto all'articolo 12, paragrafo 5.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE, il potere di adottare gli atti delegati per quanto riguarda le materie elencate all'articolo 11, paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni. La delega di potere può essere automaticamente prorogata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 18.

3. Esercizio della delega

Dall'ultima relazione³ la Commissione non ha esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dall'articolo 11, paragrafo 5, e dall'articolo 12, paragrafo 5, della direttiva 2011/24/UE.

4. Conclusioni

La Commissione ritiene necessaria una proroga automatica di cinque anni della delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE. La motivazione alla base di tali deleghe non è cambiata.

È importante conservare la possibilità di:

¹ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/24/oj>.

² GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/883/oj> e GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/987/oj>.

³ [EUR-Lex - 52018DC0651 - IT - EUR-Lex](#).

- mantenere la necessaria flessibilità nel quadro giuridico;
- escludere specifiche categorie di medicinali o dispositivi medici dal riconoscimento delle prescrizioni, laddove ciò sia necessario per tutelare la salute pubblica; e
- modificare l'elenco di specifici criteri e condizioni che le reti di riferimento europee devono soddisfare, nonché le condizioni e i criteri di ammissione richiesti ai prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire a tali reti, come previsto all'articolo 12, paragrafo 4, lettera a).

Con la presente relazione la Commissione adempie l'obbligo di presentare una relazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.